

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT.B, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI ÆQUA ROMA S.P.A.**

CIG ZE221E0606

CAPITOLATO D’ONERI

Art. 1 – Ente appaltante

Æqua Roma S.p.A. – V.le Ostiense 131/L – 00154- Roma (www.aequaroma.it).

Pec: aequaroma@pecaequaroma.it

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di brokeraggio assicurativo, secondo le specifiche indicate nel Disciplinare di gara, nonché l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale di Æqua Roma S.p.A., l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Azienda, l'assistenza nella determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016) – 66518100 - servizi di intermediazione assicurativa; CIG ZE221E0606

Oneri sicurezza: Si precisa che gli oneri di sicurezza specifica sono pari ad **Euro 0,00** (zero/00), in quanto la stazione appaltante non ha valutato configurabili rischi di interferenze esterne, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Art. 3 – Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio sarà svolto presso Æqua Roma S.P.A. – V.le Ostiense 131/L – 00154- Roma

Art. 4 – Prestazioni del broker

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all' Azienda gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di Æqua Roma S.p.A., e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi assicurativi attinenti alla specifica attività di Æqua Roma S.p.A., finalizzate alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell'Azienda;

- b) ricognizione, analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed all'economicità di queste ultime;
- c) rilascio di pareri di congruità in merito alle coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- d) attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti per l'espletamento delle procedure di selezione, che l'Azienda riterrà di indire;
- e) presentazione, preliminarmente, all'inizio di ogni procedura di gara, di una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
- f) tempestiva trasmissione all' Azienda delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione previo espletamento di indagini di mercato per la verifica delle compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate;
- g) assistenza nella gestione polizze, con particolare riguardo alla segnalazione della scadenza delle stesse, alla segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, alla segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, alla segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni;
- h) assistenza, anche con l'eventuale intervento (a richiesta dell'Azienda) di proprio personale presso Æqua Roma S.p.A., consistente in:
- gestione dei sinistri attivi e passivi, (anche pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'affidamento di cui al presente capitolato), relativamente ai quali sarà cura del broker esprimere e produrre una propria valutazione del danno e della congruità dell'entità del risarcimento;
 - assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - presentazione di rapporti periodici, a cadenza semestrale, sull'andamento dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;

- elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, con riferimento ad ogni singola polizza;
- i) formazione ed aggiornamento del personale individuato da Æqua Roma S.p.A., relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- j) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell’Azienda con l’indicazione degli interventi effettuati, i costi ed i risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
- k) individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa;
- l) osservanza dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative, attualmente, in essere presso Æqua Roma S.p.A., nonché quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo.

Art. 5 – Modalità di esecuzione dell’incarico

Æqua Roma S.p.A. autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Æqua Roma S.p.A. si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e/o proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.

Il broker si impegna a mettere a disposizione di Æqua Roma S.p.A. ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi, nonché a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Azienda, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente ad Æqua Roma S.p.A. stessa.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Æqua Roma S.p.A., né può impegnare l’Azienda medesima se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza di Æqua Roma S.p.A.

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Æqua Roma S.p.A. provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker; pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art.1901 del Codice civile.

Il broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare ad Æqua Roma S.p.A. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7 – Referente del broker

Il referente, indicato in sede di offerta tecnica presentata nei documenti di gara, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'affidatario del servizio dovrà garantire la reperibilità del referente nelle fasce orarie indicate in sede di gara e dovrà comunque assicurare adeguate modalità di reperimento in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 8 – Facoltà di rinnovo

È fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 9 – Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto né presente né futuro a carico di Æqua Roma S.p.A., per compensi, rimborsi o quant'altro, ma viene remunerata con una

provvigione che resterà a carico delle compagnie di assicurazione, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, nei limiti della percentuale massima che il broker si è impegnato ad accettare. Il broker non potrà, pertanto, richiedere né ad Æqua Roma S.p.A., né alla Compagnie di Assicurazione con cui l'Azienda ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun compenso potrà essere richiesto, altresì, nel caso in cui l'Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Allo stesso modo, non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune, lo svolgimento da parte del broker di qualsiasi altra attività prevista nel presente capitolato.

Data la particolarità della natura del servizio in oggetto, risulta impossibile quantificare, preventivamente, il prezzo dell'appalto, che in ogni caso, come sopra precisato, non sarà a diretto carico di Æqua Roma S.p.A.. Ai soli fini della quantificazione del CIG identificativo di gara e della misura della cauzione, l'importo annuo presunto del presente appalto viene stimato, in base all'ammontare presunto e indicativo delle commissioni, **in Euro 4.000,00 e quindi in Euro 12.000,00 per la durata triennale dello stesso**

Il broker si impegna a mantenere invariata la misura percentuale delle provvigioni e/o commissioni richieste sui premi imponibili, indicata in sede di gara, per l'intera durata contrattuale.

E' stato valutato che non sussistono rischi interferenziali, per cui non si procederà alla redazione del DUVRI.

Art. 10 - Rispetto degli obblighi nei confronti del personale e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi);

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e, pertanto, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);

conseguentemente, il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'impresa appaltatrice del contratto è tenuta in ogni caso ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, a quello della redazione del documento di valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

Æqua Roma S.p.A. avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker, nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto che si andrà a stipulare ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere Æqua Roma S.p.A., che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il broker risponde, altresì, nei confronti di Æqua Roma S.p.A., di eventuali danni che dovessero insorgere dopo la scadenza dell'incarico, qualora gli stessi siano da imputare a comportamenti, negligenze, errori ed omissioni avvenuti durante la vigenza del contratto.

Al fine di garantire Æqua Roma S.p.A. per quanto sopra, il broker dovrà provvedere alla consegna alla medesima, **prima della stipulazione del contratto di servizio**, di copia della Polizza di Responsabilità Civile professionale, stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, a copertura di tutti i danni imputabili ad errori, negligenze od omissioni professionali commesse nello svolgimento dell'incarico affidato, con un massimale assicurato non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro.

Art. 12 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

È implicito, nell'assunzione dell'Appalto oggetto del presente Capitolato d'oneri, che l'impresa concorrente sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di

tutte le condizioni locali, i vincoli di ogni tipo e, comunque, di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell'offerta tecnica e sugli impegni assunti che ne derivano.

L'Impresa Appaltatrice non potrà, nel corso del periodo di gestione, sollevare riserve di sorta in merito alla variazione dei sopracitati fattori.

Con particolare riferimento alla normativa applicabile, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo e l'onere, durante tutto il periodo di gestione, di adeguarsi alle eventuali nuove norme che verranno emanate senza che ciò possa costituire motivo di riserva o di richiesta di maggiori compensi.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

- la lettera di invito costituente il disciplinare di gara;
- il presente capitolato d'oneri;
- l'offerta tecnica dell'Impresa Appaltatrice;
- l'offerta economica.

Fanno anche parte del contratto, sebbene non siano ad esso allegati:

- i documenti e le norme di legge citate nel presente capitolato;
- il protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati. (Delibera G.C. n.40 del 27/02/2015);
- Codice Etico di Æqua Roma S.p.A.;
- il modello 231/01 di Æqua Roma S.p.A.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione(PNA) ex L. 190/2012.

Art. 14 – Valutazione iniziale

Fermo restando il rispetto delle disposizioni relative all'esecuzione del contratto, per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'incarico è sottoposto ad una valutazione ampia e complessiva, che verterà, principalmente, sui seguenti aspetti:

- a) verifica della funzionalità del servizio in base a quanto richiesto nel capitolato ed a quanto proposto nell'offerta tecnica;
- b) competenza dimostrata nella gestione dei sinistri e capacità di risolvere le problematiche connesse;

c) rapidità dei tempi di risposta, sia rispetto ai problemi emergenti nella gestione dei sinistri, sia rispetto ai quesiti posti dalle strutture aziendali.

Art. 15 – Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà di Æqua Roma S.p.A., di procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- a) ritardo nella trasmissione degli atti necessari (es. avviso di indagine di mercato, bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, ecc.) all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: **Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito e comunicato Æqua Roma S.p.A.;**
- b) ritardo nei tempi di risposta alle richieste di Æqua Roma S.p.A.: **Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con comunicazione;**
- c) ritardo nella segnalazione preventiva del termine di scadenza per il pagamento dei premi dovuti: **Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento dei premi;**
- d) ritardo nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici e/o nell'inoltro delle comunicazioni e delle informative alle controparti: **Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 7 giorni dalla ricezione della denuncia;**
- e) ritardo nella mancata presenza, del Referente, presso gli uffici di Æqua Roma S.p.A., qualora richiesto l'intervento: **Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo a quello indicato;**
- f) eventuali irreperibilità del broker, riscontrate dall'Azienda appaltante, rispetto a quanto disposto in sede di offerta saranno sanzionate con l'applicazione di una penalità pari a **Euro 100,00 per ogni episodio di irreperibilità.**

L'applicazione delle penali è preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il broker ha facoltà di presentare le proprie controdeduzione entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

L' Azienda Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto senza indennizzo alcuno qualora l'Impresa Appaltatrice non rispetti le condizioni contrattuali.

Il contratto può venire risolto, altresì, per le seguenti motivazioni:

- a) per fallimento dell'Impresa Appaltatrice;
- b) per morte del titolare o scioglimento della società;
- c) qualora l'Impresa appaltatrice sia colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- d) per violazione del divieto di subappalto;
- e) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in appalto, che abbiano arrecato o possano arrecare danni ad Æqua Roma S.p.A.;
- f) per impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Ente appaltante;
- g) per mancata ripresa del servizio a seguito di interruzione entro i termini fissati dall'Ente Appaltante, fatto salvo i casi di forza maggiore;
- h) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- i) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- j) per un diverso assetto organizzativo di Æqua Roma S.p.A., che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
- k) in caso di mancato esito positivo della valutazione iniziale;
- l) per inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- m) nel caso di ogni altra situazione di inadempienza, qui non contemplata, secondo quanto indicato dall'articolo 1453 del Codice Civile.

Il contratto potrà essere risolto, per grave inadempimento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Si considera grave inadempimento la contestazione scritta ripetuta almeno tre volte in un anno per lo stesso episodio o per episodi diversi, di inosservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata mediante opportuno atto; contro tale provvedimento, che dichiara la risoluzione del contratto, l'Impresa Appaltatrice ha facoltà di opporsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo al tribunale di Roma.

La risoluzione del contratto porterà con sé la perdita del deposito a garanzia, che verrà incamerato dall'Ente Appaltante senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.

L'Impresa Appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.

Il broker non potrà, inoltre, richiedere né ad Æqua Roma S.p.A., né alla Compagnie di Assicurazione con cui la Stessa ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione spettante, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo.

Nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di alcun genere sarà posta a carico del bilancio dell'Azienda. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui Æqua Roma S.p.A., non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Art. 17 - Vigilanza e controlli

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato competono all'Ente Appaltante, che può disporre in qualsiasi momento tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio, onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente.

A tal fine, l'Impresa appaltatrice è tenuta a collaborare, fornendo tutte le informazioni in suo possesso che le vengano richieste.

Art. 18 - Reperibilità

L'Impresa Appaltatrice deve indicare all'Ente Appaltante un recapito operativo dotato di numero telefonico fornito di idonee strumentazioni atte a garantire la costante reperibilità del proprio referente o di idoneo sostituto. Si richiedono, quali dotazioni minimali, un numero telefonico fisso e di cellulare con servizio di segreteria automatica ed un indirizzo di posta elettronica.

Eventuali irreperibilità, rispetto a quanto dal presente articolo, riscontrate dall'Ente appaltante, saranno sanzionate con l'applicazione di una penalità pari a Euro 100,00 (cento) per ogni episodio di irreperibilità, come previsto all'art.16 comma 1, lettera f).

Il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, devono essere comunicati all'Ente Appaltante entro la data di inizio del periodo di affidamento dei servizi e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Art. 19 - Trattamento dei dati

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti dall'impresa concorrente riguardano, esclusivamente, l'espletamento della presente gara, nonché le attività ad essa correlate e conseguenti;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta da Æqua Roma S.p.A., in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Azienda implicato nel procedimento;
 - Titolare del trattamento dei dati è Æqua Roma S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 20 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo n.196/2003

Æqua Roma S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati, nominerà l'impresa aggiudicataria nella persona del legale rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio ed a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.

Art. 21- Assunzione obblighi di Tracciabilità L.136/2010

Ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e vista la deliberazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011, la Società aggiudicataria, pena la nullità assoluta del contratto di brokeraggio, assume per sé e per i subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla presente legge. Il contratto si intende, automaticamente, risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutta la gestione contrattuale o con le modalità di cui alla normativa sopra richiamata.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa europea, statale e regionale in materia di appalto di gestione di servizi pubblici ed alla specifica normativa in materia di brokeraggio assicurativo.